

Allegato "E" all'atto n. 42941/17426 di Repertorio

STATUTO DEL "CONSORZIO CITTA' DELLA SALUTE E DELLA RICERCA"

Articolo 1

Costituzione - sede - durata - Consorziati Fondatori

1. Tra i Consorziati Fondatori, Fondazione IRCSS Istituto Neurologico "Carlo Besta", Fondazione IRCSS Istituto Nazionale dei Tumori e Azienda Ospedaliera - Polo Universitario Luigi Sacco, è costituito un Consorzio denominato

"CONSORZIO CITTA' DELLA SALUTE E DELLA RICERCA"

con sede in Milano, di seguito denominato "Consorzio".

L'Assemblea potrà costituire sedi periferiche o distaccate.

2. Il Consorzio è costituito per una durata di anni dieci.

Essa potrà essere prorogata, per la stessa o per la maggiore durata, previa determinazione dell'Assemblea da adottarsi in forma scritta almeno sei mesi prima della scadenza.

Articolo 2

Finalità e attività

1. Il "CONSORZIO CITTA' DELLA SALUTE E DELLA RICERCA" ha come scopo la promozione, nell'interesse dei Consorziati, di funzioni sanitarie di eccellenza a valenza nazionale ed internazionale per il perseguimento di obiettivi di avanguardia in particolare nell'ambito oncologico, delle neuroscienze e dell'infettivologia attraverso la realizzazione di un Polo pubblico sanitario e di ricerca (il "Polo Sanitario") che farà convergere in un'unica area tre diversi centri di eccel-

lenza.

La realizzazione del suddetto Polo Sanitario è finalizzata a valorizzare nei diversi ambiti:

- a) il ruolo di cura;
- b) il ruolo di ricerca nella cura e nello sviluppo di nuovi modelli organizzativi, anche favorendo lo sviluppo economico nei settori delle biotecnologie;
- c) il ruolo di didattica e formazione armonizzando le peculiarità degli obiettivi innanzi citati;
- d) l'uso ottimizzato delle alte tecnologie biomediche onde migliorare le performance cliniche;
- e) il miglioramento dell'organizzazione funzionale ed il perseguimento delle relative economie di scala tramite l'utilizzo integrato delle piattaforme tecnologiche, la gestione condivisa della logistica e del "no core" business.

2. Nel perseguimento delle finalità di cui al precedente comma, il Consorzio, in via esemplificativa ma non esaustiva:

- a) assume le funzioni di Stazione Appaltante/Amministrazione Aggiudicatrice dell'intervento oggetto dell'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione della nuova Città della salute, della ricerca e della didattica, sottoscritto il 7 aprile 2009;
- b) è assegnatario dei fondi pubblici per l'esecuzione dell'iniziativa e per la propria attività istituzionale;
- c) predispone ed attua di intesa con la Regione Lombardia una

gestione sinergica dell'intervento da realizzare coordinandosi con i soggetti pubblici e privati coinvolti, a diverso titolo, nella iniziativa;

d) individua le funzioni accessorie al Polo Sanitario e con esso compatibili, con particolare attenzione all'ambito della residenzialità e sviluppa le attività finalizzate alla realizzazione di un progetto più ampio di Città della Salute e della ricerca, da attuarsi anche tramite attivazione di nuovi strumenti di programmazione;

e) può realizzare direttamente o partecipare a progetti sostenuti da fondi europei, nazionali, regionali e locali;

f) svolge ogni ulteriore attività e/o compito comune ai Consorziati di coordinamento, gestione e valorizzazione che i suddetti Consorziati ritengano di affidare nel corso dell'attuazione dell'iniziativa.

Articolo 3

Fondo Consortile

1. Il Fondo Consortile è costituito dai beni e dai valori pervenuti al Consorzio all'atto della costituzione.

2. Il Fondo Consortile è, altresì, costituito:

a) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

b) dai beni mobili e immobili che perverranno dai Consorziati a qualsiasi titolo, nonché di quelli acquistati dal Consorzio secondo le norme del presente Statuto;

c) dalla parte di rendita non utilizzata espressamente destinata ad incremento del patrimonio;

d) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;

e) da ogni altro bene o diritto pervenuto al Consorzio ed espressamente destinato ad incremento del Fondo Consortile.

3. Salvo quanto previsto nell'atto di costituzione, il fondo di gestione del Consorzio è costituito dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività del Consorzio e da ogni altra entrata non espressamente destinata ad incremento del Fondo Consortile.

4. Le rendite e le risorse del Consorzio saranno impiegate per il funzionamento del Consorzio medesimo e per la realizzazione delle sue finalità.

5. Il Consorzio per la sua attività, potrà anche avvalersi delle strutture, dei mezzi e di parte del personale dei Consorziati, secondo quanto previsto dal Regolamento di cui all'articolo 13.

Articolo 4

Copertura dei costi di gestione

1. Ciascun Consorziato contribuisce alle spese per il perseguimento dei fini consortili, per l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del Consorzio secondo i criteri fissati nel Regolamento di cui all'articolo 13 e le previsioni

del bilancio di cui all'art. 6, comma 6 lett. b), in modo che l'esercizio si chiuda senza utili né perdite.

2. L'Assemblea dei Consorziati può deliberare contributi straordinari a carico dei Consorziati stessi, a copertura di costi sopravvenuti e non previsti.

Articolo 5

Organi

1. Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea dei Consorziati;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 6

Assemblea dei Consorziati

1. L'Assemblea dei Consorziati, è composta dagli Enti Consorziati che vi partecipano in persona del rispettivo legale rappresentante o suo delegato ed è presieduta dal Presidente del Consorzio, o in sua assenza, dal componente più anziano di età.

Ciascun Consorziato ha diritto ad un voto.

2. L'Assemblea è Organo di indirizzo e controllo del Consorzio.

3. L'Assemblea dei Consorziati è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei a

comprovarne l'avvenuta ricezione. La convocazione deve pervenire almeno otto giorni lavorativi prima della data stabilita per l'adunanza e deve contenere l'indicazione della data, ora e luogo della riunione, ordine del giorno e la data della seconda convocazione - stabilita in uno dei tre giorni successivi a quello fissato per la prima - per il caso che la prima andasse deserta.

In caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. In caso di inerzia del Presidente, la convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

4. L'Assemblea dei Consorziati è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l'intervento della totalità dei Consorziati.

In seconda convocazione l'Assemblea sarà regolarmente costituita con l'intervento di almeno due terzi dei Consorziati.

5. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'Assemblea medesima e dal segretario, scelto su proposta del Presidente.

6. L'Assemblea dei Consorziati, in particolare provvede a:

- a) approvare il Regolamento di cui al successivo articolo 13;
- b) approvare il bilancio di previsione annuale e triennale ed il piano triennale degli investimenti;
- c) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

- d) deliberare eventuali modifiche statutarie;
- e) deliberare lo scioglimento del Consorzio e la destinazione del patrimonio;
- f) procedere alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'articolo 7;
- g) deliberare in ordine alla partecipazione ad enti pubblici e privati senza scopo di lucro;
- h) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Presidente del Collegio;
- i) acquisire e alienare beni immobili;
- j) concedere garanzie personali o reali.

7. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. E', in ogni caso, necessaria la presenza ed il voto favorevole della totalità dei componenti per le deliberazioni di cui alle lett. a), d), e), g), i) e j) del precedente comma.

Articolo 7

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea dei Consorziati ed è presieduto dal Presidente del Consorzio.
2. Il Consiglio Direttivo è formato da quattro componenti. Sono membri del Consiglio Direttivo, oltre al Presidente:
 - un membro designato dalla Fondazione IRCSS Istituto Neurologico "Carlo Besta", scelto all'interno della Fondazione stessa;
 - un membro designato dalla Fondazione IRCSS Istituto Nazio-

nale dei Tumori, scelto all'interno della Fondazione stessa;
- un membro designato dell'Azienda Ospedaliera - Polo Universitario Luigi Sacco, scelto all'interno dell'Azienda stessa.

3. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

4. Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consorziato che lo aveva designato provvederà senza indugio alla sua sostituzione con altro soggetto, per il residuo periodo dal mandato degli altri consiglieri in carica.

5. Il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dall'Assemblea dei Consorziati.

6. Il Consiglio Direttivo provvede, tra l'altro, a:

a) deliberare in ordine all'accettazione di risorse non destinate ad incremento patrimoniale;

b) predisporre le proposte di bilancio di previsione annuale e triennale, di piano triennale degli investimenti e di bilancio di esercizio, da presentare all'Assemblea dei Consor-

ziati per l'approvazione;

c) definire i criteri di organizzazione del Consorzio e dei livelli di inquadramento del personale dipendente, nonché pianificare, sulla base del bilancio di previsione e dei programmi annuale e pluriennale di attività, la dotazione organica;

d) accettare lasciti, donazioni e finanziamenti;

e) accendere mutui passivi;

f) proporre all'Assemblea la partecipazione ad enti pubblici e privati senza scopo di lucro.

7. Il Consiglio Direttivo può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia a singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei a comprovarne l'avvenuta ricezione, inoltrati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

9. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 8

Presidente del Consorzio

1. Il Presidente del Consorzio è designato dal Presidente della Regione Lombardia e nominato dall'Assemblea dei Consorziati.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte a terzi, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Consorziati, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
3. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative del Consorzio.
4. Il Presidente svolge altresì le funzioni delegate dal Consiglio Direttivo.
5. Al Presidente del Consorzio compete un compenso deliberato dall'Assemblea.

Articolo 9

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri, è nominato dall'Assemblea dei Consorziati su designazione del Presidente della Regione Lombardia. Il Presidente del Collegio viene eletto all'atto della prima seduta.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'art. 2426 C.C., le proposte di bilancio preventivo e

di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. In particolare, esercita le funzioni indicate negli artt. 2403, 2404, 2405 e 2407 C.C., in quanto compatibili.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni del Consorzio o su determinati affari.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti informa immediatamente i Consorziati nonché gli organi del Consorzio di tutti gli atti o fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione, ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività del Consorzio.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea dei Consorziati e del Consiglio Direttivo.

6. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

Articolo 10

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina

il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro il 30 novembre il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea dei Consorziati la proposta di bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 31 marzo successivo la proposta di bilancio consuntivo di quello decorso e la relazione sulla gestione, illustrando, in apposita sezione, gli obiettivi perseguiti dal Consorzio, gli interventi realizzati e i risultati raggiunti; nella redazione di tali documenti il Consiglio Direttivo si attiene alle regole di ordinata contabilità nonché a quanto previsto dal Codice Civile in materia di redazione di bilancio.

3. Entro il 31 dicembre l'Assemblea dei Consorziati approva il bilancio di previsione per l'esercizio successivo ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

4. I programmi annuali e pluriennali di attività, la relativa previsione di bilancio ed il bilancio di esercizio devono essere trasmessi ai Consorziati entro trenta giorni dalla relativa delibera di approvazione dell'Assemblea dei Consorziati, unitamente alla relazione sull'andamento della gestione ed alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

5. E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita del Consorzio, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 11

Vigilanza

1. Ciascun Consorziato esercita la vigilanza, per quanto di rispettiva competenza, sull'attività del Consorzio ai sensi di legge e verifica il raggiungimento degli obiettivi.

Articolo 12

Scioglimento

1. L'Assemblea dei Consorziati, al momento dello scioglimento del Consorzio, provvede a nominare uno o più liquidatori, i quali definiranno tutti i rapporti pendenti del Consorzio, redigeranno un rendiconto finale della situazione economica e patrimoniale, comprese le proprietà immateriali e provvederanno da ultimo alla ripartizione tra i Consorziati dell'eventuale residuo del Fondo Consortile, in proporzione alle quote di partecipazione.

2. I Consorziati si impegnano a verificare, con cadenza triennale, il permanere dell'equilibrio economico finanziario della gestione, riservandosi di procedere allo scioglimento del Consorzio, qualora non si ravvisino i presupposti per il mantenimento di tale equilibrio.

Articolo 13

Regolamento

1. Tutti gli aspetti inerenti la vita ed il funzionamento del Consorzio che non siano stati disciplinati dal presente Statuto saranno disciplinati con apposito Regolamento, redatto

ed approvato dall'Assemblea.

2. Con il medesimo strumento saranno stabilite forme idonee di tutela della riservatezza dei contenuti, dei dati e delle informazioni apprese da tutti i componenti degli organi e degli uffici consortili.

Articolo 14

Foro competente

1. Per tutte le controversie inerenti l'interpretazione, l'applicazione e l'esecuzione del presente Statuto è competente il Foro di Milano.

Articolo 15

Norma transitoria

1. Il primo esercizio comincia alla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

2. Il primo mandato del Consiglio Direttivo nominato ai sensi dell'articolo 7 scade con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2013.

Articolo 16

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Libro V, Titolo X, Capo I del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

F.TO ANTONIO COLOMBO

F.TO SCANNI ALBERTO GAETANO

F.TO CARLO BORSANI

F.TO GIUSEPPE TEDONE NOTAIO